

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

(CTU)

Alla luce di quanto precedentemente esposto e di quanto sintetizzato sopra, questo CTU suggerisce:

- **Affido condiviso condizionato all'avvio di un percorso di coordinazione genitoriale⁴ con relazione semestrale al giudice versus affido ai servizi sociali.** La CTU, in concerto con le CCTTPP, si è a lungo interrogata su quale fosse la modalità di affido più opportuna per in considerazione di quanto emerso sulle caratteristiche dei suoi genitori. Si ritiene che la sig.ra e il sig. possano gestire un affido condiviso su semplici questioni organizzative ma non in termini emotivi ed educativi. In questo ambito necessitano di una guida competente, sicura ed autorevole che riesca a presentificare loro le esigenze e le necessità di Shiva ed a condurli verso le soluzioni più adeguate, in maniera spontanea dove possibile e coatta dove necessario. Per questo motivo si è ritenuto di proporre un affido condiviso da realizzarsi nel caso in cui i sigg. fossero disponibili ad affidarsi privatamente ad un coordinatore genitoriale che relazioni semestralmente al giudice sull'andamento del percorso o ad un affido ai servizi sociali nel caso in cui non avessero possibilità o disponibilità ad affidarsi ad un coordinatore genitoriale. Ricordiamo che entrambi i genitori parentificano il minore (si relazionano con lui alla pari di un adulto) e lo coinvolgono in questioni emotivamente e psicologicamente inadatte ad un minore con scarsa o nulla consapevolezza della disfunzionalità di questo comportamento. Si ritiene quindi imprescindibile che vengano seguiti autorevolmente nell'esercizio della genitorialità. Qualora si propendesse per l'assegnazione dell'incarico ad un coordinatore genitoriale (in allegato due articoli per un eventuale approfondimento) la CTU, se richiesto dalle parti o dal giudice, può fornire i nominativi di professionisti formati per svolgere questo incarico. Qualora si propendesse per l'affido ai servizi sociali si indica anche la necessità per entrambi di un percorso di sostegno alla genitorialità a cura dei servizi sociali stessi.
- **Collocamento prevalente presso la madre.**



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Prima Sezione Civile

R.G.:

Il Presidente

Letti gli atti, sciogliendo la riserva;

ritenuto che, sulla scorta della condivisibile relazione peritale disposta con riferimento alla individuazione delle migliori modalità di affido e di collocazione della prole, deve essere previsto un affidamento condiviso da realizzarsi attraverso un coordinatore genitoriale che relazioni semestralmente al giudice sull'andamento del percorso, con collocamento prevalente del minore presso la madre;

che quanto ai diritti di visita del padre può prevedersi

«OMISSIS»

che le parti in corso di giudizio hanno dato atto di aver già condiviso queste conclusioni del consulente e di avere intrapreso la loro attuazione;

che la casa coniugale deve essere assegnata alla madre, genitore collocatario e in conseguenza della reciproca situazione reddituale dei coniugi deve essere disposto a carico del marito un assegno di mantenimento in favore del figlio da quantificarsi in euro 250 oltre il 50% delle spese straordinarie;

- accertata la impossibilità della ripresa della convivenza tra i coniugi;
- in via temporanea e urgente,
- visti gli artt. 155 cc. e 708-709 cpc.;

P.Q.M.

1. autorizza i coniugi a vivere separati;

2. affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre, con le prescrizioni ed il calendario relativo ai rapporti tra il minore il genitore non collocatario come in parte motiva ;
3. dispone che il coniuge non collocatario a titolo di concorso al mantenimento della prole versi all'altro coniuge, entro i primi cinque giorni del mese, l'assegno di Euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. Cpc. , e contribuisca alle spese straordinarie in ragione del 50 % ;
4. assegna l'abitazione familiare al coniuge collocatario e ordina all'altro coniuge di lasciare la casa coniugale entro un mese;

NOMINA

Giudice istruttore la Dott.ssa

FISSA

per la ulteriore trattazione della causa davanti al G.I. l'udienza del
2019 ore

ASSEGNA

al ricorrente termine perentorio, a pena di inammissibilità di ulteriori domande, sino a 30 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa che deve avere il contenuto di cui all'art.163, comma terzo, numeri 2), 3), 4), 5) e 6) C.P.C. e *al convenuto* termine perentorio fino a 10 gg. prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, commi 1 e 2, C.P.C. nonché per la proposizione di eventuali domande riconvenzionali e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

AVVERTE

il *convenuto* che può prendere visione in cancelleria della memoria integrativa del ricorrente nonché che la costituzione oltre il termine assegnatogli implica la decadenza dalla proposizione delle domande riconvenzionali e che oltre il

termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

MANDA

alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Pubblico Ministero ed alle parti.

Busto Arsizio

Il Presidente

Dott. Miro SANTANGELO

10